



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 805 c.p.c.

Notificazione di atti giudiziari di autorità straniera

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniera o di altri atti provenienti da uno Stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	VII — Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-805-notificazione-di-atti-giudiziari-di-autorita-straniere/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it